

**Determinazione del Dirigente del Servizio  
Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica**

Prot. n. 25-18964/2017

**OGGETTO: UNIONE MONTANA ALTO CANAVESE - COMUNE DI RIVARA -  
VARIANTE PARZIALE N. 7 AL P.R.G.I. - OSSERVAZIONI.**

Il Dirigente del Servizio  
Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica

**visto** il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 7 al P.R.G.I., adottato dal Comune di Rivara , con deliberazione Consiglio dell' *"Unione Montana Alto Canavese"* n. 14 del 23/05/2017, trasmesso alla Città Metropolitana di Torino con nota prot. 1728 del 22 giugno 2017, pervenuto in data 23/06/2017 (ns prot. n. 77360 del 26/06/2017), ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento;

*(Prat. VP\_ 020/2017)*

**dato atto** che il Comune di Rivara **non** è adeguato al P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico);

**preso atto**, pertanto, delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale del Comune di Rivara a modificare il P.R.G.I. vigente, così come emergono dalla deliberazione del Consiglio dell' *"Unione Montana Alto Canavese"*, n. 14 del 23 maggio 2017, di adozione della Variante;

**rilevato** che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 7 al P.R.G.I. vigente del Comune di Rivara, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, *"... è volta a rimodulare alcune aree nell'ambito di tre zone produttive che necessitano di adeguamenti funzionali ad attività già insediate. ..."* a seguito di specifiche istanze di privati, propone inoltre una modifica alle zone "RC4" e "S9" e l'integrazione dell'articolo 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G..

La documentazione di Variante, dai contenuti estremamente sintetici, **non consente una chiara ed univoca comprensione degli interventi proposti e non riporta la corretta verifica del rispetto dei parametri di Variante Parziale come richiesta dal comma 5 dell'articolo 17 della L.U.R.** Non risultano allegati, altresì, i documenti attestanti la compatibilità degli interventi in progetto con il Piano Comunale di Classificazione Acustica (la compatibilità è indicata tra i contenuti della Deliberazione di adozione della Variante) né illustrativi delle condizioni del rischio idrogeologico

delle aree oggetto di modifiche, come richiesto dalla vigente normativa in materia.

La documentazione non riporta alcun cenno in merito alla compatibilità della Variante con i contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2" (ora Città Metropolitana); **preso atto** che, per quanto attiene la Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, la documentazione di Variante è accompagnata dal Documento di "Relazione Tecnica di Verifica", trasmessa al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana, in quanto Soggetto con Competenze Ambientali (SCA);

**dato atto** che, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la **deliberazione C.C. n. 14 del 23 maggio 2017** di adozione della Variante Parziale n. 7 al P.R.G.C. vigente:

- **non contiene** *"la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale ed il prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga", così come previsto dal citato settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;*

**preso atto** che, per quanto attiene la Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, la documentazione di Variante è accompagnata dal Documento di "Relazione Tecnica di Verifica", trasmessa al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana, in quanto Soggetto con Competenze Ambientali (SCA);

**dato atto** che il Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, consultato in data 11 luglio 2017, viste le modifiche proposte in Variante **non ritiene** necessario formulare parere in merito;

**dato atto** che la Città Metropolitana di Torino:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

**vista** la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

**visto** l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

**visto** lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi dell'art. 1 comma 9 Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana il 14/04/2015 con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 01/06/2015;

**atteso** che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 45 dello Statuto Metropolitano;

**visto** l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

**visto** il Decreto di Compatibilità del Vice Sindaco della Città Metropolitana di Torino n. 306-16304/2017 del 20 luglio 2017

## D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 7 al P.R.G.I. del Comune di Rivara, adottato ai sensi dell'articolo 17, L.R. n. 56/77, dal Consiglio dell'Unione Montana Alto Canavese, con deliberazione n. 14 del 23 maggio 2017, le seguenti osservazioni:
  - a) si ricorda che l'Atto di adozione della Variante in oggetto deve riportare fedelmente la puntuale elencazione delle condizioni per cui il Progetto Preliminare è classificato come Variante Parziale, ai sensi del comma 5 dell'art. 17, della L.R. 56/77 e s.m.i. il quale recita: "... *la deliberazione di adozione della Variante contiene ... un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d) e) e f) riferito al complesso delle Varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetria o di superficie assentite in deroga.*"; dalla lettura della deliberazione trasmessa, emerge la citazione incompleta dei requisiti richiesti. I citati parametri, devono essere riportati nell'ordine previsto dalla L.U.R., **anche se non oggetto di modifiche**. E' pertanto necessario adeguare l'atto di approvazione del Progetto Definitivo della Variante Parziale n. 7, a quanto precede;
  - b) si segnala che con Varianti Parziali si possono apportare modifiche, esclusivamente, al **Piano Regolatore vigente**; l'atto di adozione della Variante e la documentazione allegata contengono riferimenti alla Variante Generale, i cui termini di "*salvaguardia*" ai sensi dell'art. 58, L.R. 56/77 sono ampiamente scaduti, essendo stato adottato il Progetto Definitivo con D.C.C. n. 31 del 28/06/2013 e successiva rettifica con D.G.C. n. 53 del 18/11/2013; tra l'altro la "*Relazione*

*Illustrativa*" richiama un intervento (cfr. 2.2) come "anticipatore" dei contenuti della suddetta Variante Generale classificandola "in itinere"; occorre pertanto verificare che la documentazione (anche cartografica) sulla quale è stata redatta la Variante sia effettivamente riferita allo strumento vigente, coordinando i contenuti degli atti citati ed operando le opportune correzioni. La deliberazione di adozione della Variante, cita una Sentenza del TAR Piemonte riferita, probabilmente, ai contenuti della Variante Generale, ormai decaduta e del relativo recepimento dei risultati della stessa; dalla lettura degli atti, non si coglie il rapporto con i contenuti della Variante Parziale n. 7;

- c) la Variante propone la modifica alle zone "RC4" ed "S9", (cfr: *Relazione Illustrativa*) con l'estensione di quest'ultima ad una porzione della "RC4", incrementando le aree a servizi per la residenza di mq 3.590,51, **quantità che supera il parametro previsto alla lettera d) del comma 5 dell'articolo 17 della Legge regionale 56/77** per la classificazione di una Variante come Parziale. Il Comune di Rivara, può ai sensi dell'articolo richiamato prevedere, in questo specifico caso, un incremento massimo di aree a servizi pari a mq 2.107, non superiore a 0,5 mq/ab (se la quantità non è già stata utilizzata in altre Varianti Parziali). **Pertanto, al fine di conseguire la conformità con la Legge Regionale n. 56/1977 è necessario rivedere la verifica del parametro citato;**
- d) si ricorda, inoltre all'Amministrazione che l'individuazione di nuove aree a servizi, su aree non di proprietà pubblica, comporta l'applicazione dell'articolo 11 del D.P.R. 327/2001, finalizzato all'apposizione dei vincoli preordinati all'esproprio;
- e) con riferimento alle modifiche previste alle aree produttive, **per quanto attiene la verifica del rispetto dei parametri di Variante Parziale al fine di conseguire la conformità con la Legge Regionale n. 56/1977, si richiama la necessità di applicare il dettato della lettera f) del comma 5 dell'articolo 17 della L.R. 56/77;**
- f) infine si segnala, alla luce di quanto sopra evidenziato, considerata la carenza di documentazione grafico/descrittiva del provvedimento in esame, che la "variante parziale" è ad ogni effetto, sia formale sia sostanziale, una variante nel senso pieno del termine, poiché modifica la pianificazione comunale; deve perciò contenere, pur tenendo conto della minore incidenza territoriale rispetto ad una "variante strutturale" ed al suo diverso e più semplice iter procedurale, requisiti formali e di chiarezza che consentano di comprendere in modo pieno ed inequivoco il contenuto e le finalità della variante stessa;
2. alla luce delle osservazioni in merito alla classificazione della Variante, in particolare quelle di cui alle lettere a), b), c), d), f) che precedono, si applica quanto previsto dal **comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77**, il quale recita "*se la....città metropolitana....ha espresso osservazioni in merito alla classificazione della variante o al rispetto dei parametri di cui al comma 6, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla ... città metropolitana oppure essere corredata del definitivo parere favorevole ... della città metropolitana*";
3. **di dare atto** che, con Decreto del Vice Sindaco della Città Metropolitana di Torino, è stata

dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il PTC2, ai sensi del comma 7, articolo 17 della L.R. n. 56/77;

4. **di trasmettere** al Comune di Rivara la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 27 luglio 2017

Il Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale  
Generale e Copianificazione Urbanistica  
(Ing. *Giannicola Marengo*)  
*F.to in originale*